



COMUNE DI TONCO

(Provincia di Asti)

Piazza Lanfranco, 1 - 14039 Tonco (AT)
Tel. 0141 99 10 44 - Fax 0141 99 12 59
uffici@comune.tonco.at.it - tonco@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.tonco.at.it
C.F. 80006380051 - P.IVA 01343950059



CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA DI LOC. CIOCCA - TONCO

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 03/07/2024

ART. 1 - Oggetto del Capitolato	2
ART. 2 - Finalità e Obiettivi	2
ART. 3 - Uso dell'impianto	2
ART. 4 - Consistenza e descrizione dell'impianto	2
ART. 5 - Durata dell'affidamento	2
ART. 6 - Valore dell'affidamento	2
ART. 7 - Cessazione anticipata del contratto.....	3
ART. 8 - Attività obiettivi generali e linee di intervento.....	3
ART. 9 - Orario.....	3
ART. 10 - Consegna impianto ed inizio attività.....	4
ART. 11 - Accesso agli impianti	4
ART. 12 - Personale	4
ART. 13 - Introiti derivanti dalle attività e tariffe concordate.....	4
ART. 15 - Oneri dell'affidatario.....	4
ART. 16 - Oneri a carico del Comune di Tonco	5
ART. 17 - Controlli sull'uso e sulla gestione	6
ART. 18 - Modifiche e migliorie.....	6
ART. 19 - Pubblicità.....	6
ART. 20 - Responsabilità civile e patrimoniale	6
ART. 21 - Rispetto delle norme igienico sanitarie.....	6
ART. 22 - Sospensione attività	6
ART. 23 - Divieto di cessione.....	6
ART. 24 - Riconsegna delle strutture	6
ART. 25 - Controversie.....	7
ART. 26 - Spese di registrazione	7
ART. 27 - Rinvio a norme di legge.....	7

ART. 1 - Oggetto del Capitolato

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in gestione del Campo Sportivo Comunale sito in Loc. Ciocca a Tonco e di tutte le attrezzature installate in detto impianto, di proprietà comunale e classificato come privo di rilevanza economica (secondo quanto indicato all'art.164 comma 3 del Codice dei Contratti D.Lgs n.50 /2016 e s.m.i).

ART. 2 - Finalità e Obiettivi

- 2.1) FINALITA' - Con il presente capitolato d'appalto l'Amministrazione Comunale di Tonco intende realizzare una gestione del campo sportivo comunale con le seguenti finalità, considerate di interesse pubblico e di carattere generale:
- 2.1.1) Gestire l'impianto sportivo quale servizio pubblico reso per conto dell'Amministrazione;
 - 2.1.2) Dare attuazione all'art. 8 della Legge 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative ed in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - 2.1.3) Realizzare la partecipazione dei cittadini nella gestione degli impianti favorendo il momento associativo;
 - 2.1.4) Concorrere in modo determinante alla promozione e potenziamento della pratica delle attività sportive, e più genericamente delle attività motorie, consentite nel Campo Sportivo Comunale oggetto dell'affidamento;
 - 2.1.5) Ottenere una conduzione economica che miri, il più possibile, allo sviluppo autofinanziato dell'impianto e ad una gestione economica che riduca l'onere finanziario a carico del Comune.

L'Affidatario dovrà operare senza finalità lucrative e condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, operando sulla base di un programma di gestione concordato con la Civica Amministrazione. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui l'affidamento è disposto, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Amministrazione C.le.

- 2.2) OBIETTIVI – Inoltre, l'Amministrazione C.le perseguirà i seguenti obiettivi sportivi e gestionali:

2.2.1) OBIETTIVI SPORTIVI:

- Attivazione di un settore giovanile rivolto principalmente ai cittadini di Tonco;
- Avviare un progetto duraturo di scuola calcio per i giovani tonchesi;

2.2.2) OBIETTIVI GESTIONALI: Gestire tutta la manutenzione ordinaria dell'impianto, in particolare:

- la cura e il ripristino del tappeto erboso del campo, manutenzione delle recinzioni e della strada di accesso
- il taglio delle aree attorno al campo e di tutti gli spazi esterni di pertinenza
- la manutenzione puntuale dei locali: spogliatoio
- la disponibilità dell'Associazione al pagamento di tutte le utenze dell'Impianto sportivo, sia intestandosi direttamente i contratti

ART. 3 - Uso dell'impianto

L'affidatario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto sportivo in modo corretto, con diligenza e buon senso. In particolare, detto impianto dovrà essere utilizzato prioritariamente per il gioco del calcio.

Si precisa che i campi potranno anche essere affittati a gruppi sportivi o altre associazioni per partite di calcio, in base al tariffario concordato e approvato dalla Giunta Comunale.

Nel caso l'affidatario intenda utilizzare l'impianto sportivo per manifestazioni o attività non riconducibili al gioco del calcio, dovrà preventivamente essere autorizzato dall'Amministrazione C.le.

L'affidatario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

ART. 4 - Consistenza e descrizione dell'impianto

La gestione è relativa al Campo Sportivo Comunale e si estende quindi alle strutture murarie, impiantistiche, attrezzi ed accessori in dotazione. Il Campo Sportivo Comunale è composto dai seguenti spazi e locali:

- Planimetria Generale
- ☐ 1 Spogliatoi campo calcio
- ☐ 2 Campo calcio principale

ART. 5 - Durata dell'affidamento

La durata del presente affidamento viene determinata in un periodo di 3 anni: dal 1.09.2024 al 01.09.2027.

ART. 6 - Valore dell'affidamento

L'Amministrazione Comunale potrà prevedere la gratuità del canone in ragione dell'attività e degli investimenti proposti.

ART. 7 - Cessazione anticipata del contratto

Oltre che per la scadenza del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'Ente affidatario, l'affidamento può cessare per **decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale**.

7.1) **DECADENZA** - Viene pronunciata la decadenza della concessione, previa diffida a provvedere nel termineminimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- 7.1.1) Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- 7.1.2) Mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- 7.1.3) Cessione della concessione.

7.2) **REVOCA** - L'affidamento può essere revocato nei seguenti casi:

- 7.2.1) Per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- 7.2.2) Per gravi motivi di ordine pubblico;

In questi casi verranno rimborsate le spese sostenute per investimenti, decurtate dell'ammortamento.

7.3) **Risoluzione per Inadempimento**- La concessione può essere **RISOLTO PER INADEMPIMENTO**, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- 7.3.1) Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- 7.3.2) Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata, nonché di quella straordinaria a carico dell'affidatario;
- 7.3.3) Rilevante decadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- 7.3.4) Grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- 7.3.5) Chiusura non autorizzata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti;
- 7.3.6) Utilizzo improprio dei locali sotto tribuna;

7.4) **RECESSO UNILATERALE**: L'affidatario

7.5) ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

ART. 8 - Attività obiettivi generali e linee di intervento

L'affidamento della gestione in argomento è finalizzata a garantire un servizio pubblico consono all'attuale realtà cittadina e deve tenere conto della tipologia dell'impianto per una proficua programmazione dell'attività. Per quanto sopra l'associazione affidataria è tenuta, fatta salva la propria autonomia organizzativa, a garantire ed eseguire, di comune accordo con l'Assessorato allo Sport, la più ampia programmazione per tutte le attività da svolgere nella struttura in parola, in particolare a sviluppare il più possibile il settore calcistico giovanile, coinvolgendo il maggior numero possibile di giovani brandizzi. Nell'orario dalle 8 alle 12 il complesso polivalente potrà essere utilizzato, nei giorni da lunedì al sabato compreso, per attività programmate dalle scuole e dai gruppi sportivi scolastici, per un massimo di 50 ore annuali, in base agli accordi di utilizzo concordati con l'Amministrazione Comunale di Tonco. L'associazione affidataria, dovrà garantire che l'impianto possa essere utilizzato dalle scuole in condizioni di efficienza. L'associazione affidataria dovrà inoltre consentire lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap, in orari da concordarsi con l'Assessorato allo Sport.

Il Comune in accordo con l'associazione affidataria, che dovrà mettere a disposizione le attrezzature occorrenti, potrà organizzare e svolgere annualmente, a titolo gratuito, almeno 15 giornate

ART. 9 - Orario

L'utilizzo dell'impianto avverrà dal lunedì al sabato con il seguente orario di massima:

- dalle ore 8 alle ore 12 per eventuali attività delle scuole o per attività promosse dall'associazione affidataria;
- dalle ore 14 alle ore 24 per l'attività promossa dall'affidataria e per l'attività delle società sportive;

Nelle giornate festive l'impianto sarà utilizzato per le manifestazioni sportive legate ai campionati ed ai tornei acui sarà iscritta l'associazione affidataria.

Nell'ambito dell'orario di massima su indicato, sarà facoltà dell'affidatario stabilire e comunicare un orario di utilizzo più particolareggiato delle varie attività previste.

Compete all'associazione affidataria la responsabilità di assicurare il rispetto, negli orari di apertura, delle prescrizioni di legge e di conseguenza delle disposizioni determinate dalla competente commissione di vigilanza in ordine alla categoria ed agibilità dell'impianto.

ART. 10 - Consegna impianto ed inizio attività

Con la firma del contratto l'associazione affidataria dovrà dichiarare di aver preso ampia visione delle condizioni della struttura ed impianti e di accettare la consegna dei medesimi entro e non oltre 15 giorni dalla succitata sottoscrizione.

ART. 11 - Accesso agli impianti

Ai soggetti portatori di handicap, purché segnalati dall'ASL competente e loro accompagnatori, saranno riservate le speciali facilitazioni di accesso dell'impianto e di partecipazione alle attività che saranno previste in accordo con l'ASL e il concedente. Nel caso di handicap per il quale è indispensabile la presenza dell'accompagnatore, sarà quest'ultimo responsabile dell'incolumità del fruente il servizio, fermo restando la presenza nell'impianto del personale addetto.

Per manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento, l'associazione affidataria dovrà espletare le adempienze SIAE (D.P.R. 640/72 e D.P.R. 633/72).

ART. 12 - Personale

La forma di affidamento della gestione di cui alla presente convenzione risponde alla volontà del concedente di attuare il principio della partecipazione all'organizzazione ed erogazione dei servizi.

L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che l'associazione affidataria assicura, dovrà costituire una parte prevalente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione. L'associazione affidataria, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.

La composizione e la dotazione numerica di detto personale, dovrà essere condivisa e approvata dal concedente.

Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico dell'associazione affidataria. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario. Il personale addetto all'istruzione ed all'assistenza durante le attività scolastiche sarà costituito da dipendenti dell'amministrazione scolastica.

ART. 13 - Introiti derivanti dalle attività e tariffe concordate

I proventi derivanti da tutte le attività programmate dall'associazione affidataria dell'impianto in orario di apertura, saranno introitati dall'associazione affidataria stessa, così come sono di competenza dell'associazione affidataria. Le tariffe generali inerenti l'utilizzo dell'impianto, nonché quelle agevolate per società e associazioni operanti sul territorio ed iscritte all'Albo comunale, e per particolari categorie di cittadini, verranno concordate annualmente tra il concedente e l'associazione affidataria, tramite la commissione di gestione di cui al successivo art.20.

ART. 15 - Oneri dell'affidatario

All'associazione affidataria con la firma del contratto compete l'onere di gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e la responsabilità, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione del servizio. Indipendentemente di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dei locali e strutture, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso di tutte le strutture e relativi accessori e pertinenze graverà sull'associazione affidataria, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve, intendendosi delegato dal concedente nell'esercizio di tutti i diritti ed obblighi che comporterebbero al concedente stesso nella gestione. La gestione dell'impianto, dovrà essere svolta dall'associazione affidataria con propri capitali e propria struttura tecnico-operativa e comporterà quindi in specifico l'assunzione dei seguenti oneri:

- 15.1) Manutenzione ordinaria della struttura e delle relative attrezzature, nel rispetto delle normative vigenti, nonché delle strutture tecnologiche interne:
 - 15.1.1) Manutenzione e/o riparazione della superficie erbosa dei campi da gioco, di tutte le attrezzature (arredi, attrezzi sportivi, impianto elettrico e di illuminazione esterno ecc.) presenti nell'impianto, e, se necessario, sostituzione delle stesse se danneggiate irreparabilmente;
 - 15.1.2) Sistemazione e cura periodica del verde e delle essenze arboree di pertinenza dell'impianto, oltre al taglio dell'erba di tutti i campi e relativa annaffiatura periodica, nel periodo estivo giornaliera;
 - 15.1.3) Manutenzione periodica e riparazione di tutto l'impianto di illuminazione esterno e dell'impianto elettrico in genere di tutti i locali concessi in affidamento;
 - 15.1.4) Riparazione e/o rifacimento di tinteggiature là dove le pareti siano state macchiate o segnate o graffiate o, comunque, danneggiate indipendentemente dall'usura del tempo;
 - 15.1.5) Riparazione o sostituzione, se danneggiate, di parti accessorie di infissi e serrature interne, riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
 - 15.1.6) Riparazione e/o sostituzione, se danneggiate a causa del maldestro uso o da azioni vandaliche, di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione, vetri;

- 15.1.7) Oneri derivanti dallo sgombero della neve;
- 15.1.8) Controllo e rilevazioni periodiche, da parte di ditta specializzata, volte al perfetto funzionamento delle apparecchiature presenti all'interno della centrale termica;
- 15.2) Esecuzioni delle opere di straordinaria manutenzione, di norma a carico del concedente come da successivo art.16, nel caso si rendessero necessarie, non a causa della vetustà, ma della negligenza nell'esecuzione delle manutenzioni ordinarie;
- 15.3) Custodia con presenza di propri addetti durante l'orario di funzionamento dell'impianto;
- 15.4) Pulizia e riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici e di tutti gli spazi utilizzati, al termine dell'attività giornaliera o nelle prime ore antimeridiane, prima cioè dell'inizio delle attività sportive. Inoltre, se necessario, il riordino degli spogliatoi e la sistemazione metodica degli attrezzi durante le partite o gli allenamenti, al fine dell'ottimale svolgimento delle attività che si susseguono nell'arco della giornata;
- 15.5) Apertura e chiusura dell'impianto con proprio personale di fiducia nel rispetto degli orari concordati con l'affidatario;
- 15.6) Pagamento delle bollette di gas metano, energia elettrica, telefono, acqua potabile, raccolta e smaltimento rifiuti. L'associazione affidataria dovrà direttamente sottoscrivere i vari contratti con le società eroganti.
- 15.7) Pulizia dell'intero impianto e delle aree esterne di pertinenza, provvedendo al reperimento ed all'uso dei necessari prodotti atti a garantire la migliore igienicità dei servizi (bagni, docce, lavabi, ecc);
- 15.8) Spese per polizze assicurative;
- 15.9) Spese per il materiale di cancelleria, tessere, biglietti ingresso oltre al versamento dei diritti SIAE(D.P.R. 640/72 e D.P.R. 633/72) previsti.
- 15.10) Spese per la pubblicità;
- 15.11) Spese contrattuali.

Inoltre, il concessionario dovrà provvedere:

- 15.12) A dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme per la gestione dell'impianto in oggetto e dei servizi annessi (manifestazioni, spettacoli sportivi); come già scritto, resta inteso che alla risoluzione della convenzione, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni, decadano automaticamente e si intendono acquisite dal concedente, che ne potrà disporre liberamente, senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura;
- 15.13) A dotarsi del materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione a norma di legge;
- 15.14) Al rigoroso rispetto delle norme di legge in ordine a:
 - affluenza di utenti consentita
 - affluenza di pubblico consentita
 - rapporto con terzi
 - rispetto degli orari secondo le norme vigenti in materia di pubblica sicurezza;
- 15.15) Concessioni utilizzo gratuito, come previsto nel precedente art.8:
 - a gruppi sportivi scolastici per un massimo di 50 ore annuali
 - al Comune di Tonco per 15 giornate l'anno

Individuare, nell'area destinata al pubblico, uno spazio riservato ai portatori di handicap, che potranno accedere con un accompagnatore a tutte le manifestazioni sportive

ART. 16 - Oneri a carico del Comune di Tonco

Il Comune di Tonco, per l'utilizzo dell'impianto assume a proprio carico i seguenti oneri:

- 16.1) La manutenzione straordinaria della struttura, consistente in quanto non previsto al punto 15.1 del precedente art.15;
- 16.2) Copertura assicurativa dello stabile;
- 16.3) Eventuali interventi di adeguamento a prescrizioni di legge;
- 16.4) Oneri ammortamento mutui.

ART. 17 - Controlli sull'uso e sulla gestione

L'associazione affidataria designerà e comunicherà al concedente il nominativo del responsabile dell'impianto e delle attrezzature (fisse e mobili) di proprietà del concedente. Le variazioni delle cariche sociali dell'associazione affidataria debbono essere tempestivamente comunicate al concedente. L'intero impianto, al termine della gestione, dovrà essere riconsegnato al concedente in buono stato. Eventuali danni non derivanti dal normale deterioramento saranno posti a carico dell'associazione affidataria. L'Amministrazione C.le si riserva di effettuare controlli attraverso i propri uffici, sullo stato d'uso e di gestione dell'impianto e qualora vengano rilevate situazioni di incuria nonché mancanza di funzionalità gestionale, l'associazione affidataria verrà invitata ad ottemperare a quanto richiesto formalmente dall'appaltatore, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza a quanto sopra, l'appaltatore revocherà il diritto di gestione oggetto del presente contratto, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo all'associazione affidataria. L'associazione affidataria potrà rivalersi sulla società o associazioni sportive o gruppi spontanei di cittadini che svolgono attività nel complesso sportivo, qualora siano responsabili dei fatti e/o azioni di cui sopra.

ART. 18 - Modifiche e migliorie

L'associazione affidataria, volendo apportare migliorie, modifiche ed integrazioni alla struttura o locare in essa nuove attrezzature rispetto al progetto proposto, dovrà richiedere preventiva autorizzazione scritta al Comune di Tonco. L'associazione affidataria potrà procedere a quanto richiesto solo a seguito di formale assenso dell'Ente appaltatore. Tali interventi saranno a carico dell'associazione affidataria senza alcun diritto di rimborso. L'associazione affidataria si impegna altresì a passare, alla scadenza dell'appalto, la proprietà di ogni opera di addizione agli impianti e al patrimonio dell'appaltatore, con effetto dalla data del relativo verbale di riconsegna. Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dall'affidatario dovessero richiedere prove di usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito a cura e spese della stessa.

ART. 19 - Pubblicità

L'associazione affidataria potrà gestire autonomamente la pubblicità all'interno dell'impianto, predisponendo un progetto quadro per l'installazione degli impianti pubblicitari che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione C.le.

ART. 20 - Responsabilità civile e patrimoniale

L'associazione affidataria, con l'assunzione della gestione, esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. L'associazione affidataria è responsabile degli eventuali atti vandalici che potranno verificarsi alla struttura ed alle attrezzature, danni a cose, atleti e terze persone all'interno dell'impianto ed è obbligata a stipulare apposita polizza di assicurazione **R.C.T. con primaria compagnia e con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00. Detta polizza dovrà essere presentata all'Ente appaltatore al momento della firma del contratto, avere come garantito il Comune di Tonco** e mantenuta in vigore per la durata della gestione. Nel caso in cui i danni a cose o persone fossero causati da enti, società o privati autorizzati a fruire dell'impianto, l'associazione affidataria è obbligata a rivalersi nei confronti degli stessi.

ART. 21 - Rispetto delle norme igienico sanitarie

L'associazione affidataria dovrà eseguire tutte le operazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di conduzione di impianti sportivi.

ART. 22 - Sospensione attività

Con la firma del contratto il concedente garantisce, per tutta la durata dell'affidamento, il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta salva, comunque, ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie o disfunzioni sugli impianti che richiedessero delle interruzioni per interventi straordinari.

ART. 23 - Divieto di cessione

È fatto assoluto divieto, salvo particolare autorizzazione dell'Ente appaltatore e ad eccezione del servizio bar, all'associazione affidataria di cedere in tutto o anche solo in parte ad altri la conduzione dell'impianto di cui si tratta, pena la revoca immediata della concessione.

ART. 24 - Riconsegna delle strutture

Alla scadenza della gestione, l'associazione affidataria dovrà restituire la struttura con relativi impianti ed accessori d'uso in buono stato d'uso e funzionamento, ciò al fine dello svincolo della cauzione e per le eventuali azioni di rivalsa per inadempimenti contrattuali. L'atto di riconsegna dovrà avvenire alla presenza di un Funzionario Comunale e di ciò dovrà essere redatto apposito verbale. Quando per una qualsiasi ragione dovesse avvenire la risoluzione della presente convenzione, si procederà come segue:

- a) gli impianti di proprietà dell'Ente appaltatore, saranno riconsegnati a questo in buono stato d'uso e di

funzionamento;

- b) le attrezzature di gestione, relativamente al locale bar, ed i materiali di scorta, che per contro risulteranno di proprietà dell'associazione affidataria, saranno devoluti all'Ente appaltatore, se richiesti, al valore del bene netto dell'ammortamento per le quote per cui non sia ancora stato effettuato l'ammortamento finanziario; tale stima verrà effettuata dalla commissione di gestione prevista al precedente art. 19.

ART. 25 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'associazione affidataria, sarà competente il Foro di Vercelli. Le parti contraenti eleggono il loro domicilio come appresso:

- il concedente presso il Palazzo Municipale, Piazza Lanfranco n. 1- Tonco
- il concessionario presso la sede del Campo Sportivo C.le, Loc. Ciocca - Tonco

ART. 26 - Spese di registrazione

Tutte le spese di registrazione, di bollo ed ogni altra spesa relativa e conseguente alla stipula del contratto saranno a carico dell'associazione affidataria.

Il contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con addebito delle spese a carico dell'associazione affidataria.

ART. 27 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non contenuto nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia

